



Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP19114

Data: 07/01/2020

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 06/01/2020 relativo all'incontro (14513) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Aosta (AO) il 05/01/2020 tra HC Aosta Gladiators (612) e HC Chiavenna (093).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

Squalifica per 1 giornate inflitte al giocatore **De Alberti Paolo** (n. tessera 54921) della società Hockey Club Chiavenna A.s.d. 093 ai sensi dell' Art.26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 168 del Regolamento Ufficiale di gioco.

D) Motivazione:

De Alberti Paolo (n. tessera 54921) : dal rapporto arbitrale emerge che al minuto 51.24 il predetto giocatore, dopo aver perso il possesso del disco in un regolare contrasto di gioco con un avversario, si rivolgeva all' arbitro in modo irrispettoso, maleducato e altisonante con la seguente frase "C...zo!!!!porco D.o!!!!". Veniva così punito con una penalità maggiore di cattiva condotta (10 minuti) in base alla regola 168, iii del Regolamento Ufficiale di gioco. Ciò premesso, la protesta sfociata nel pronunciamento di un termine blasfemo (bestemmia), impone la comminazione della sanzione disciplinare della squalifica pari ad 1 (una) giornata.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093).

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi